

**Anna Kucharska**

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

<https://orcid.org/0000-0002-2318-5971>

[akucharska@kul.pl](mailto:akucharska@kul.pl)

## ***Il matrimonio e la famiglia nel Codice civile italiano: un'analisi contrastiva dei termini e delle espressioni del C.C. del 1942 e del C.C. aggiornato nel 2022***

**The image of the family in the Italian Civil Code: a contrastive analysis of terms and expressions from the 1942 C.C. and the 2022 updated C.C.**

The purpose of this article is to analyse the image of the family in the Italian Civil Code. This study is carried out from a linguistic point of view. Passages on the family will be analysed in order to present the roles of the man and woman in marriage. The terminological evolution will be shown by comparing the 1942 Code and the 2022 Code. The aim of the study is to point out how the analysis of a legal text can contribute to a better understanding of a country's culture.

**Keywords:** legal text, intercultural competence, terminology

**Słowa kluczowe:** tekst prawniczy, kompetencja interkulturowa, terminologia

### **1. Introduzione**

Lo scopo del presente articolo è esaminare l'immagine della famiglia italiana così come può essere dedotta dall'analisi del Codice civile. Le osservazioni



Artykuł jest udostępniany na licencji Creative Commons – Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

saranno utili e importanti nella didattica dell'italiano LS/L2 perché contribuiranno alla conoscenza della cultura italiana.

Tra i linguaggi specialistici, il linguaggio giuridico è quello che presenta caratteristiche particolari, poiché la sua terminologia dipende strettamente dal sistema giuridico, che a sua volta varia da Paese a Paese. Si può quindi ipotizzare che un'analisi linguistica del linguaggio giuridico italiano possa fornire preziose informazioni sulla cultura italiana. Questo contributo mira ad esaminare il vocabolario e le espressioni del Codice civile, adottando come corpus per le analisi frammenti del Libro Primo *Delle persone e della famiglia* (Titolo VI Del matrimonio, Titolo VII Della filiazione, Titolo IX Della patria potestà e Titolo X Della tutela e dell'emancipazione nel Codice del 4.IV.1942, Titolo VI Del matrimonio, Titolo VII Della filiazione, Titolo IX Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio, Titolo X Della tutela e dell'emancipazione del Codice del 30.IV.2022). La scelta di questi passaggi è giustificata dal fatto che le questioni relative alla famiglia e alla tutela dei figli rispondono all'esigenza di disciplinare giuridicamente determinati comportamenti e costumi.

L'analisi riguarderà l'immagine della donna, dell'uomo e del bambino nei Titoli sopra menzionati del Codice civile del 1942 e del 2022. Ci si concentrerà sull'aspetto linguistico: sostantivi maschili e femminili, la terminologia (ad esempio *figlio legittimo* vs *figlio naturale*), l'etimologia di espressioni come *patria potestà* o *diligenza di buon padre di famiglia*, nonché sul contenuto di singoli articoli, come per esempio quello dell'art. 89 *Divieto temporaneo di nuove nozze* che impedisce alle donne di contrarre matrimonio entro trecento giorni dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Le analisi mirano a dare le risposte alle seguenti domande: qual è l'immagine dei membri della famiglia italiana secondo il Codice civile del 2022? In che modo la loro immagine è cambiata nell'arco di tempo tra il 1942 e il 2022? Per rispondere, la ricerca si focalizzerà sull'uso dei pronomi maschili o femminili, sul vocabolario relativo al matrimonio, alla moglie, al marito e ai figli negli articoli elencati sopra.

Le osservazioni fatte contribuiranno ad una migliore comprensione delle relazioni contemporanee tra i membri della famiglia italiana e faranno capire che il linguaggio utilizzato dal legislatore è portatore delle opinioni e attitudini sociali. L'analisi contrastiva permetterà di osservare i cambiamenti nella percezione dei ruoli assegnati alla donna, all'uomo e al bambino nella famiglia italiana. Il Codice può servire come un documento autentico per conoscere i ruoli tipici nella famiglia indicati dalla tradizione la quale, come vedremo, è riflessa nei documenti legislativi.

## 2. Cultura

L'aspetto culturale è imprescindibile nella didattica dell'italiano LS/L2. È noto che la lingua e la cultura devono essere studiate di concerto in quanto inseparabili (Diamanti, 2005: 180) perché saper parlare la lingua significa raggiungere gli scopi comunicativi, ossia saper comunicare le proprie intenzioni e opinioni. Gli obiettivi sopramenzionati non possono essere realizzati senza previa acquisizione di alcuni elementi della cultura. Balboni (1999: 24) distingue la cultura dalla civiltà. Ovviamente i due termini sono associati, in alcuni casi è difficile delimitare il confine tra le due nozioni. Benucci (2005: 32–33) propone di unirle nell'unico termine di "competenza culturale" composta di elementi materiali (cultura) e spirituali (civiltà). Oltre ad essere un forte elemento motivazionale, la competenza culturale – o piuttosto interculturale – è imprescindibile nella comunicazione in una lingua straniera.

La rappresentazione della cultura nella forma di *iceberg* permette di capire meglio perché la sua conoscenza profonda è necessaria per comprendere i suoi partecipanti con cui vogliamo mantenere contatti sociali. La maggior parte dell'*iceberg* è nascosta sotto la superficie dell'acqua (Mackiewicz, 2005: 59). La sua parte sommersa è composta da bisogni umani, valori, attitudini, ecc. Sono aspetti difficilmente percepibili e spiegabili. La loro interpretazione si basa sulle rappresentanze visibili, quali per esempio il cibo, i vestiti (appartenenti piuttosto al dominio della cultura), la letteratura, la musica e la legge (appartenenti piuttosto al dominio della civiltà).

Con questa metafora ribadiamo l'importanza di conoscere bene i fondamenti, cioè le ragioni dei comportamenti, anche quelli linguistici di un popolo. È importante che gli apprendenti capiscano non solo la superficie linguistica degli enunciati, ossia la cultura, ma anche la mentalità, il modo di ragionare e le attitudini<sup>1</sup> ed evitino di ripetere formule di atti linguistici senza realizzare i propri obiettivi comunicativi.

L'immagine della famiglia italiana rilevata dagli articoli del Codice civile e l'analisi delle modificazioni della legge nell'arco del tempo determinato ci permettono di trarre conclusioni relative alla parte nascosta e indefinita della cultura, ovvero alla percezione dei rapporti tra familiari nella mentalità del popolo italiano.

---

<sup>1</sup> Zajac (2011: 26) postula l'educazione interculturale e consiglia di creare negli apprendenti la disposizione ad aprirsi agli stranieri, anziché capirli, giudicarli o amarli.

### 3. Il linguaggio giuridico

Il linguaggio giuridico fa parte di un vasto gruppo di linguaggi settoriali<sup>2</sup> che si caratterizzano per la predominanza della denotazione della parola sulla connotazione, nonché per la neutralità emotiva (Serianni, 2007: 80). Una delle sue caratteristiche più visibili è la presenza di termini definiti come

segni aggiuntivi rispetto a quelli facenti parte della lingua comune, perché deve essere in grado di rispondere alle esigenze di denominazione del settore di attività cui si riferisce, che sono più estese o più raffinate di quelle rappresentate, per quel settore, dalla lingua comune (Cortelazzo, 1994: 9).

Serianni (2007: 81–82) distingue tecnicismi *specifici*, termini propri di una scienza, presenti esclusivamente nei contesti e nei discorsi della comunicazione specialistica, e tecnicismi *collaterali*, ossia termini della lingua comune a cui sono assegnati significati particolari, precisi, univoci, appena entrati nel dominio specialistico. La seconda categoria è interessante per le riflessioni ulteriori di questo contributo perché ci permette di osservare come il significato di una parola comune viene modificato nei testi specialistici e in che modo questa modificazione può influire sul significato della parola, una volta ritornata nella comunicazione quotidiana (Mortara Garavelli, 2001: 7).

Il linguaggio giuridico è particolare rispetto ad altri linguaggi specialistici per diversi motivi. Innanzitutto, è strettamente legato al sistema giuridico di ogni Paese. I testi giuridici costituiscono una grande sfida per traduttori e interpreti perché contengono termini i cui equivalenti non esistono nella lingua di arrivo a causa delle differenze nella legge vigente di ogni Paese. Inoltre è il meno tecnico tra i linguaggi specialistici, dato che tratta le questioni quotidiane della vita umana (Cavagnoli, 2015: 50).

Tuttavia questa caratteristica molto problematica per la traduzione risulta preziosa per scoprire la struttura della famiglia italiana. Le riflessioni presentate nei capitoli successivi hanno dunque carattere linguistico anziché giuridico. Per giustificare questa affermazione citiamo Di Lucia (1994: 19) che sulla scorta della tesi di Oppenheim, Scarpelli e Bobbio, percepisce il diritto come linguaggio e insieme di enunciati. Questa teoria è carica di conseguenze giacché, presumendo che la norma sia un fenomeno linguistico, si deduce che l'enunciazione del legislatore è la condizione *sine qua non* dell'esistenza dei rapporti stabiliti e formulati in questa

<sup>2</sup> Non discutiamo qui la denominazione e le differenze tra linguaggio settoriale e linguaggio speciale perché queste riflessioni non rientrano tra gli obiettivi del presente articolo (per approfondimenti si vedano Cortelazzo, 1994: 7–8 e Mourlhon-Dallies, 2008: 10–47).

norma. Invertendo i concetti sopracitati, si può concludere che il linguaggio utilizzato ha impatto sulle norme sociali stabilite grazie agli elementi linguistici. La verità delle proposizioni normative non è rimessa in questione proprio perché sono normative e dunque descrivono i rapporti ideali corrispondenti ai principi etici di una società (Bobbio, 1950: 354). La prospettiva intrapresa per le riflessioni di questo contributo è confermata anche da Cavagnoli (2015: 51), che, dopo aver analizzato la lingua e il fenomeno del sessismo nei documenti giuridici, conclude che il sistema giuridico e linguistico hanno in comune una caratteristica particolare: entrambi creano la realtà con parole.

Bobbio (1950: 345), riflettendo sulla questione della scientificità della giurisprudenza, ha formulato due presupposti a proposito del rapporto tra diritto naturale e scienza del diritto:

- 1) vi sono leggi necessarie ed universali che regolano la condotta dell'uomo, cioè leggi naturali [...];
- 2) la scienza del diritto naturale ha il compito di scoprire ed enunciare queste leggi ricavandole dalla natura stessa dell'uomo, al fine di stabilire in modo valido una volta per sempre, cioè definitivamente, le regole immutabili del comportamento sociale dell'uomo e i principi dell'ottima società.

Il frammento citato evidenzia l'opinione del suo autore secondo il quale le leggi in vigore riflettono il diritto naturale; dunque possiamo concludere che l'analisi del Codice civile ci permette di conoscere la concezione degli italiani della famiglia. Il Codice civile è un testo normativo, conformemente alla classificazione dei testi giuridici (insieme ai testi interpretativi e applicativi). Il fattore che decide dell'appartenenza di un testo ad una categoria particolare è il compito attribuibile all'uso giuridico della lingua, ossia l'obiettivo del testo (Mortara Garavelli, 2001: 19–34). Serianni (2007: 86) fa notare che nei testi normativi l'agente coincide con la legge o con l'istituzione anziché con le persone com'è nel caso di altri tipi di testi. Questa osservazione fa pensare al carattere indiscutibile e rigoroso delle norme.

L'analisi della lingua nel contesto sociale e culturale è l'oggetto della sociolinguistica. Due delle branche di sociolinguistica, la sociolinguistica correlazionale e la sociolinguistica interpretativa, si occupano dei rapporti tra lingua e cultura. Anche se il rapporto bidirezionale lingua – cultura è debole, i due fenomeni si influenzano reciprocamente (Berruto, 2019: 26). Questo rapporto costituisce il punto di partenza per le analisi dell'immagine della famiglia italiana nel Codice civile. Tuttavia, prima di analizzare la legge in vigore, osserviamo il contenuto del Codice civile approvato il 16 marzo 1942.

## **4. L'immagine della famiglia italiana nei documenti del periodo del dopoguerra**

Le osservazioni ivi esposte si basano sul documento pubblicato nel 1942. È il Codice esistente anche oggi, i cui però articoli particolari nell'arco di circa 80 anni sono stati modificati o abrogati. In questo capitolo presentiamo l'immagine della famiglia per come emerge dal Codice civile pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 1942. L'analisi si basa sul Titolo VI Del matrimonio, Titolo VII Della filiazione, Titolo IX Della patria potestà e Titolo X Della tutela e dell'emancipazione. La scelta del corpus è motivata dal contenuto, in quanto i paragrafi citati descrivono le persone che compongono la famiglia e precisano i loro obblighi e diritti. Le analisi si focalizzano sulla posizione dell'uomo e della donna nel rapporto matrimoniale.

### **4.1. Pronomi e nomi maschili**

La mascolinità del linguaggio giuridico sembra una caratteristica ovvia (Cavagnoli, 2015: 52). Nei testi giuridici predomina il maschile inclusivo, non marcato. La forma maschile viene applicata ai due sessi ma trova le sue radici nella storia dove la mascolinità richiama il concetto di potere e dominanza. Di conseguenza, nel XX secolo le forme maschili sono predilette perché considerate più prestigiose nell'immaginario popolare. Se si escludono gli articoli in cui viene descritto il ruolo della moglie e dunque ci si riferisce direttamente alla donna, nel Codice civile predominano le forme maschili: il fenomeno è osservato anche nei brani analizzati in cui troviamo per esempio il "promittente" (art. 80), il "minore" (art. 90), il "coniuge" (art. 156) o il "figlio" (art. 231).

### **4.2. Il matrimonio**

Secondo il Codice civile il matrimonio è l'unione di un uomo e una donna che hanno almeno sedici e quattordici anni, rispettivamente. Tuttavia, viste delle situazioni eccezionali è ammissibile il matrimonio dei coniugi che hanno compiuto quattordici anni (l'uomo) e dodici anni (la donna) (art. 84). La provenienza etnica o la nazionalità diversa da quella italiana non costituiscono impedimento per contrarre matrimonio (art. 91).

Ci sono alcune restrizioni che rendono il matrimonio impossibile da contrarre come l'infermità di mente, il vincolo del matrimonio precedente o la parentela, l'affinità, l'adozione e l'affiliazione. Non possono contrarre

matrimonio né persone condannate per omicidio o tentato omicidio sul coniuge dell'altra (art. 88), né la donna che è nel lutto vedovile<sup>3</sup> che dura trecento giorni dallo scioglimento o dall'annullamento del matrimonio precedente. L'interdizione riguarda anche il minore che non ha compiuto l'età indicata nell'articolo 84 che può contrarre matrimonio previo l'assenso della persona che esercita su di lui la patria potestà o il curatore. Sofferamoci sull'espressione della "patria potestà" che letteralmente si riferisce al potere attribuito al padre di proteggere e tutelare il figlio. L'espressione risale al diritto romano, che equiparava la potestà esercitata sugli schiavi a quella sui figli. Si tratta di una sottomissione totale del figlio alla volontà del padre (Falcone, 2014: 2). Il padre è la persona decisiva sulla sorte del figlio anche se l'ultimo è stato riconosciuto da entrambi i genitori (art. 260).

Il matrimonio costituisce unità stabile e insolubile come affermato dall'articolo 149.

Tuttavia, se il matrimonio è stato contratto con la violazione di alcuni articoli, esso può essere reso nullo o i coniugi possono chiedere la separazione motivata da alcuni atti come adulterio, volontario abbandono, eccessi, sevizie, minacce o ingiurie gravi (art. 151). D'altra parte, nello stesso articolo si costata che l'adulterio del marito non è una causa sufficiente per chiedere la separazione a condizione che l'accaduto non costituisca un'ingiuria grave alla moglie.

### 4.3. I coniugi

Negli articoli relativi alla promessa di matrimonio contenuti nel Capo I del Codice, i soggetti sono denominati con il termine "promittente" (art. 80) o semplicemente "persona" (art. 81). Il matrimonio diventa un affare familiare e dunque si parla delle parti che contraggono matrimonio (art. 81). In seguito, nel Capo II e nelle sezioni I e V del Capo III, gli articoli che trattano la celebrazione del matrimonio, le condizioni e le interdizioni per contrarlo, i soggetti sono uomo e donna, le persone o, congiuntamente, gli sposi. I sostantivi "coniuge" e "marito" presenti nell'articolo 102 si riferiscono al matrimonio precedente. I nomi "marito" e "moglie" appaiono per la prima volta nell'art. 107 nell'espressione "prendersi in marito e moglie". Dopo la cerimonia i soggetti sono denominati "coniugi" o "marito e moglie" (Capo III Sezione VI art. 117 e seguenti).

La donna è tenuta ad apportare una dote al matrimonio. La questione è regolata dalla Sezione III (Titolo VI, Capo VI del Codice civile). La dote

---

<sup>3</sup> Il termine del Codice civile.

è sotto forma di soldi, beni mobili e beni immobili e deve coprire la parte dei costi legati al matrimonio contratto (artt. 178, 182). Salvo dichiarazione verbalizzata espressamente, il marito diventa il proprietario della dote e la amministra durante la durata del matrimonio tranne gli oggetti personali della donna, come per esempio la sua biancheria. È solo la donna che subisce le conseguenze dell'abbandono del domicilio coniugale rischiando il sequestro dei beni parafernali (art. 146) cioè i beni della moglie che non fanno parte né del patrimonio matrimoniale né della dote.

Il marito diventa il capo della famiglia e gode della potestà maritale (art. 148). Fra i suoi doveri vi è quello di proteggere la moglie e di mantenerla. La moglie è costretta a prendere il cognome del marito e ad accompagnarlo in qualsiasi residenza che lui trovi opportuna. L'inadempimento a questo obbligo di fissare una residenza può essere un motivo della separazione dei coniugi (art. 153).

#### 4.4 I figli

La questione dei figli che nascono dal matrimonio appare nel Capo VI intitolato Dei diritti e dei doveri. Negli artt. 147 e 148 per la prima volta è utilizzato il sostantivo "prole". In seguito, si riscontra piuttosto il termine "figli". Nel Codice vigente nell'anno 1942 si danno diversi attributi al figlio, di conseguenza si parla di figlio naturale, figlio legittimo, figlio incestuoso, figlio adulterino (artt. 250–252). Questa terminologia è stata introdotta per motivo di necessità di fissare i legami tra un bambino e le persone adulte tenute a prenderne cura vista l'incertezza della paternità prima della scoperta del DNA (Diurni, 2015: 62).

I figli nati nel matrimonio sono sempre assegnati al padre, salvo che questo contesti la paternità. Il marito può disconoscere il figlio sotto condizioni ben precise elencate nell'art. 235. La dichiarazione della madre non è sufficiente. Il figlio naturale di uno dei coniugi può essere introdotto nella casa coniugale previo l'assenso dell'altro coniuge (art. 259). Entrambi i genitori sono obbligati a mantenere, a educare e a istruire i figli conformemente alla morale e ai principi del sentimento nazionale fascista (art. 147). Se i due genitori riconoscono il figlio, l'ultimo porta il cognome del padre. I figli godono della tutela giudiziaria ma le denominazioni particolari suggeriscono che non tutti sono trattati ugualmente. La categoria più desiderata è quella del figlio legittimo a cui è attribuita automaticamente la filiazione. La filiazione o altra prova delle relazioni di parentela possono essere ottenute in seguito al possesso dello stato.

Il padre svolge un ruolo notevole nella vita di suo figlio ed esercita la patria potestà come è stato già menzionato nel paragrafo 4.2. Quest'importanza è anche sottolineata nell'espressione: "diligenza del buon padre di famiglia", che prescrive la massima diligenza (art. 382) di comportamento da parte dell'uomo.

Le osservazioni fatte in questo paragrafo mostrano la struttura della famiglia dalla prospettiva giuridica. Si vede una preoccupazione giuridica per il bene dei figli. Per questo motivo è fondamentale stabilire chi è il genitore cui spetta la patria potestà, ovvero la legittimazione o il possesso dello stato. La predominanza della figura maschile per quanto riguarda la responsabilità, il potere e la gestione del nucleo familiare è visibile. Anche se la posizione della donna è riconosciuta dalla legge in vigore si osserva comunque uno squilibrio dei ruoli.

## **5. L'immagine della famiglia italiana nei documenti vigenti**

In questo capitolo, in modo equivalente a quello precedente, viene descritta la famiglia italiana secondo il Codice vigente. Le analisi si appoggiano sugli stessi Titoli che nel capitolo precedente (Titolo VI Del matrimonio, Titolo VII Della filiazione, Titolo IX Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio, Titolo X Della tutela e dell'emancipazione).

### **5.1. Pronomi e nomi maschili**

Negli articoli che disciplinano le questioni degli sposi, o dei coniugi, in genere, indipendentemente dal loro sesso, viene usata sempre la forma maschile – si tratta del maschile inclusivo. A titolo d'esempio si possono osservare tali usi nell'art. 80, dove il termine "promittente" si riferisce sia alla donna che all'uomo, o nell'art. 102 dove si riscontra il sostantivo "coniuge". Non è possibile elencare tutti i casi di usi inclusivi del maschile: giova comunque menzionare che in nessun caso viene utilizzata la forma doppia come potrebbe essere nell'esempio dei sostantivi "figlio"/"figlia". Si può solo ipotizzare quanto la mascolinità inclusiva sia profondamente radicata nell'immaginario popolare, se il Codice indica automaticamente figlio sia nel caso di figlio che in quello di figlia (art. 231), considerando la presenza diffusa della forma femminile di questo sostantivo nella lingua quotidiana.

## 5.2. Matrimonio

Le persone che vogliono sposarsi devono essere maggiorenni, ma si fanno eccezioni in situazioni particolari: ad esempio le persone che hanno compiuto sedici anni possono sposarsi previo decreto del tribunale. In tal caso il ruolo dei genitori o del tutore è solo quello di dare la propria testimonianza, anziché l'assenso (art. 84). Rimangono sempre in vigore gli impedimenti al matrimonio che risultano da infermità di mente (art. 85), parentela, affinità, adozione e affiliazione, nonché da condanna per omicidio, consumato o tentato, sul coniuge dell'altra parte (art. 88). Non può contrarre matrimonio la donna se non dopo trecento giorni dalla cessazione degli effetti civili del suo precedente matrimonio in seguito al suo annullamento o scioglimento (art. 89), pena la punizione (art. 140), in caso contrario, insieme all'altro coniuge. Gli italiani possono contrarre matrimonio con persone di altre nazionalità, ma queste devono rispettare le norme del diritto italiano (artt. 115, 116). Il matrimonio presuppone l'unione di marito e moglie, i quali hanno stessi diritti e contribuiscono ai bisogni della famiglia con il lavoro professionale o casalingo (art. 143). A questo punto è opportuno aprire una parentesi e menzionare l'istituto giuridico dell'unione civile stabilito dalla Legge del 20 maggio 2016, n. 76, chiamata "legge Cirinnà", che disciplina doveri e diritti reciproci delle coppie formate da due persone dello stesso sesso o delle persone in convivenza di fatto. Questo accenno, che va oltre il Codice, è necessario per completare l'immagine della famiglia secondo la legge italiana.

Il matrimonio può essere sciolto in conseguenza della morte di uno dei coniugi (art. 149) o della separazione giudiziale o consensuale (artt. 150, 151, 158).

## 5.3. Coniugi

Nel Codice, in riferimento al soggetto che intende contrarre matrimonio si usano i sostantivi "promittente" (art. 80), "persona" (art. 81) e anche "parte" (art. 81). Congiuntamente i soggetti vengono denominati "sposi" (artt. 94, 96). Se negli articoli analizzati si vogliono sottolineare disgiuntamente le questioni degli sposi, viene menzionato solo il sostantivo "donna" (artt. 29, 140). Per la prima volta gli sposi sono denominati "marito e moglie" nell'art. 107. L'uso dei termini "marito" e "coniuge" nell'art. 102 si riferisce, come detto sopra, al "matrimonio precedente". Compiuto il matrimonio (artt. 117 e ss.) i soggetti sono denominati congiuntamente "coniugi", e disgiuntamente "coniuge" (al maschile inclusivo) o "marito" e "moglie" (artt. 143 bis, 156 bis).

La moglie è obbligata ad aggiungere il suo cognome a quello del marito (art. 143 bis), ma dopo lo scioglimento del vincolo matrimoniale il giudice ha l'autorità di impedire alla moglie di usare il cognome dell'ora ex-marito, se lui lo considera pregiudizievole (art. 156 bis). Sono i due coniugi a scegliere e a fissare la residenza della famiglia (art. 144).

Non ci sono articoli che trattino il ruolo dell'uomo in riferimento al suo rapporto con la moglie. Gli articoli relativi ai diritti e ai doveri (Capo IV) e allo scioglimento (Capo V) non indicano una posizione particolare del marito e, anzi, a più riprese è sottolineata la parità dei sessi, come per esempio nell'art. 148: "I coniugi devono adempiere all'obbligazione prevista nell'articolo precedente in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo".

#### 5.4. Figli

Alla questione della filiazione è dedicato il Titolo VII. Si presume che il marito sia il padre del figlio nato durante il matrimonio (art. 231). Il figlio nato al di fuori del matrimonio può essere riconosciuto da entrambi i genitori. Attestata la filiazione, il figlio ha lo statuto del figlio legittimo (art. 237). L'assenso del coniuge è necessario per inserire il figlio naturale o legittimo dell'altro coniuge nella famiglia (art. 252). Con il Decreto Legislativo del 28 dicembre 2013, n. 154, per eliminare ogni discriminazione dei figli nati fuori dal matrimonio non si distinguono più figli naturali da quelli legittimi e ambedue i termini sono sostituiti con il termine "figlio". Il figlio assume il cognome del genitore che per primo l'ha riconosciuto, e se è stato riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori è obbligato a portare il cognome del padre (art. 262). Ciò nonostante, la Corte costituzionale con la sentenza 131/2022 del 27 aprile 2022 proclama che l'attribuzione del cognome paterno viola il principio di eguaglianza e il cognome del figlio può essere composto o dai cognomi dei due genitori o dal cognome di un genitore a seconda della loro volontà.

I genitori svolgono entrambi la responsabilità nei confronti dei loro figli; il termine "potestà dei genitori" è stato soppresso dalla legge del 10 dicembre 2012, n. 219. Tuttavia il tutore deve sempre amministrare il patrimonio con la "diligenza del buon padre di famiglia" (art. 382). Soffermandosi su quest'ultima espressione, giova analizzare la sua origine che risale ai tempi antichi, quando il padre era una figura autorevole a cui erano sottomessi non solo i membri della famiglia, ma anche gli schiavi. Visto che si tratta della diligenza, cioè di una caratteristica difficile da definire tramite parametri oggettivi, il legislatore ha deciso di ricorrere alla figura del padre.

Le autrici considerano questa espressione una metafora contaminata dal sessismo (Morra, Bazzanella, 2002: 4–18). Effettivamente la valutazione della figura maschile in riferimento al modello della diligenza giuridicamente vincolato sembra inadeguata nella realtà di oggi, dove le donne sono indipendenti e responsabili delle loro azioni parimenti agli uomini.

Tutto sommato, in teoria, le norme giuridiche garantiscono la posizione uguale della donna e dell'uomo, ma alcune formule linguistiche sedimentate nella tradizione continuano a testimoniare una superiorità remota della figura maschile.

## 6. Conclusioni

Le analisi condotte nei capitoli precedenti confermano che la norma giuridica non esiste senza formule linguistiche (Sabatini, 2017: 114). Queste formule si sono radicate nella mentalità di una società e creano una modificabile struttura di base della lingua, ma le trasformazioni avvengono in seguito a un processo lungo. Se ammettiamo che nella lingua naturale esistano tali strutture basilari e sedimentate, la lingua delle norme giuridiche deve rispettarle e usarle. Le espressioni linguistiche fanno parte della lingua italiana per la quale, con sentenza della Corte costituzionale, n. 15, del 1996, viene attribuita la funzione di “patrimonio culturale da preservare e valorizzare” giacché risulta “elemento fondamentale di identità culturale individuale e collettiva” (Mancini Palamoni, 2018: 14). Queste premesse autorizzano la constatazione che l'analisi della superficie linguistica contribuisce a evidenziare l'immagine della famiglia nella mentalità italiana e la sua evoluzione.

Le osservazioni permettono di notare che, nell'arco degli ottant'anni che separano il Codice del 1942 dal Codice del 2022, l'uso del maschile inclusivo non è cambiato. Il sostantivo maschile presumibilmente si riferisce sia alla figura maschile che a quella femminile, anche se il sostantivo femminile è in uso diffuso, come per esempio nel caso di “figlio” e “figlia”.

Per quanto riguarda il matrimonio, confrontati gli articoli dei due Codici, si osserva l'innalzamento dell'età in cui le persone possono contrarre matrimonio, ma gli impedimenti rimangono gli stessi. Vista l'assenza dei regolamenti simili in altri sistemi giuridici, come per esempio nel sistema polacco, può sorprendere il divieto temporaneo di nuove nozze che non permette alla donna di sposare un'altra persona prima dello scadere di trecento giorni dalla cessazione degli effetti civili di un matrimonio precedente. Si potrebbe ipotizzare che si tratti di un relitto di preoccupazioni passate relative all'accertamento della paternità, meramente infondate nell'epoca in cui è possibile effettuare i test del DNA.

Le differenze maggiori tra i due Codici riguardano i ruoli della donna e dell'uomo all'interno della famiglia. Nel nuovo Codice sono stati abrogati gli articoli relativi alla dote; non si parla più di potestà maritale sulla moglie, entrambi i coniugi sono responsabili della registrazione della residenza, nonché del provvedimento al mantenimento e all'educazione dei figli. L'importanza conferita al lavoro casalingo è al pari di quello professionale e contribuisce ai bisogni della famiglia. Malgrado l'articolo 143 garantisca gli stessi diritti e doveri al marito e alla moglie, è comunque quest'ultima ad assumere il cognome del marito o ad aggiungerlo al suo (l'art. 143 bis).

L'attenzione dei legislatori è da sempre indirizzata verso i figli in quanto minorenni e dipendenti da altri. Nel Codice del 1942 è il padre ad assumere la patria potestà: con il passare delle trasformazioni sociali appare il termine "potestà genitoriale". Attualmente il Codice si riferisce alla responsabilità dei genitori, anziché al loro potere. Questo esempio illustra perfettamente come i cambiamenti sociali e linguistici siano strettamente intrecciati e connessi. Sono stati eliminati termini come "figlio adulterino" o "figlio incestuoso" per non marcare negativamente un figlio e causare pregiudizi ingiustificati. Ciò nondimeno, nel Codice vi è sempre l'art. 262, giudicato incostituzionale dalla Corte costituzionale, che fa assumere al figlio il cognome del padre. Nell'art. 382 è sempre in vigore l'espressione di "diligenza del buon padre di famiglia" come equivalente della "diligenza ottima". La metafora fa supporre che la figura maschile serva da modello alle donne.

Le osservazioni finali non hanno lo scopo di predicare slogan femministi. Il contributo mira a porre l'attenzione su quelle sfumature linguistiche che risalgono ai tempi passati, ma che continuano ad illustrare l'immaginario popolare e a nutrire stereotipi e luoghi comuni relativi al ruolo della donna nella famiglia.

Il ruolo cruciale dell'insegnante, soprattutto di materie umanistiche come le lingue straniere, è di incentivare gli studenti alla riflessione critica e di non dare per scontata ogni informazione, verificandone piuttosto la veridicità. Studiando le fonti, come in questo caso il Codice civile, si spingono gli studenti ad un'analisi critica delle cause dei fenomeni sociali come per esempio il femminicidio, diventato una grande preoccupazione a causa dell'alta percentuale dei casi che vengono notati di continuo in Italia.

L'articolo può costituire un'ispirazione rivolta ai docenti d'italiano, per utilizzare i testi giuridici come documenti autentici nei corsi di livello intermedio o avanzato. La loro analisi linguistica può servire come punto di partenza per le discussioni sulla percezione dei ruoli tipici della donna e dell'uomo nella famiglia e, per estensione, nella società italiana. Simili analisi di diversi documenti di ogni branca del diritto possono essere fatte insieme agli apprendenti di italiano L2, il che permette loro di trarre delle

conclusioni relative ad aspetti storico-sociali, sulla base dei concetti trasmessi dai termini giuridici.

## BIBLIOGRAFIA

- Aristi D. (2005), *L'enseignement du culturel et de l'interculturel dans la classe de français langue étrangère*, (in:) Pamuła M., Pytlarz A. (a cura di), *L'Europe des langues et des cultures. Tome I Didactologie des langues-cultures. Synergies Pologne*, Sylvains-les-Moulins : Gerflint, pp. 180–184.
- Balboni P. E. (1999), *Dizionario di Glottodidattica*. Perugia: Guerra Edizioni.
- Benucci A. (2005), *La competenza interculturale*, (in:) Diadori P. (a cura di), *Insegnare italiano a stranieri*. Firenze: Le Monnier, pp. 32–43.
- Berruto G. (2019), *Fondamenti di sociolinguistica*. Bari-Roma: Edizioni Laterza.
- Bobbio N. (1950), *Scienza del diritto e analisi del linguaggio*. “Rivista trimestrale di diritto e procedura civile”, n. 2, pp. 342–367.
- Cavagnoli S. (2015), *Il linguaggio giuridico rispettoso del genere: un'analisi sulle norme della genitorialità*, (in:) Dragotto F. (a cura di), *Grammatica e sessismo. Lavori del seminario interdisciplinare*. Roma: UniversItalia, pp. 49–58.
- Cortelazzo M. (1994), *Lingue speciali. La dimensione verticale*. Padova: Unipress.
- Di Lucia P. (1994), *Tre opposizioni per lo studio dei rapporti tra diritto e linguaggio*, (in:) Scarpelli U., Di Lucia P., Jori M. (a cura di), *Il linguaggio del diritto*. Milano: LED Edizioni Universitarie, pp. 9–23.
- Falcone A. (2014), *Diritto di famiglia: la potestà genitoriale cede il posto alla responsabilità genitoriale*. “Filodiritto. Quotidiano di Diritto, Cultura e Società”. Online: <https://www.filodiritto.com/diritto-di-famiglia-la-potesta-genitoriale-cede-il-posto-alla-responsabilita-genitoriale> [accesso 19.09.2022].
- Mackiewicz M. (2009). *Jeszcze raz o „modelu z Tybingi”*, (in:) Mackiewicz M. (a cura di), *Dydaktyka języków obcych a kompetencja kulturowa i komunikacja interkulturowa*. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, pp. 55–62.
- Mancini Palamoni G. (2018), *La lingua italiana: patrimonio culturale da preservare e valorizzare perché vettore della storia e dell'identità della comunità nazionale*. “Federalismi.it”, n. 11/2018. Online: <https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=36349> [accesso 19.09.2022]
- Morra L., Bazzanella C. (2002), *Considerazioni sul 'buon padre di famiglia'*. “Rivista Critica del Diritto privato”, n. XX(4), pp. 529–563.
- Mortara Garavelli B. (2001), *Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani*. Torino: Piccola Biblioteca Einaudi.
- Mourlhon-Dallies F. (2008), *Enseigner une langues à des fins professionnelles*. Paris: Didier.
- Sabatini F. (2017), *Il linguaggio normativo come uso prototipico della lingua*, (in:) *Le parole giuste. Scrittura tecnica e cultura linguistica per il buon funzionamento della pubblica amministrazione e della giustizia*. Roma: Senato della Repubblica e Università di Pavia, pp. 113–116.

Serianni L. (2007), *Italiani scritti*. Bologna: il Mulino.

Zajac J. (2011), *L'interculturalité en classe de langue*, (in :) Sowa M. (a cura di), *L'interculturel en pratique*. Lublin: Werset, pp. 24–32.

**Atti giuridici**

Codice civile (1942), *Gazzetta Ufficiale*, 4 aprile 1942.

Codice civile (2022), *Altalex*.

Received: 12.10.2022

Revised: 07.12.2022